



TRIBUNALE DI TRANI

In composizione monocratica
In Nome del Popolo Italiano

Il Dr. Luigi Camporeale

all'udienza del 07.02.2019 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura del dispositivo la seguente:

SENTENZA

Con l'intervento del P.M. nella persona della Dott.ssa
Cosima Greco (V.P.O.)

nei confronti di:

~~.....~~ ed ivi
residente in ~~.....~~ - elettivamente domiciliato
presso lo studio ~~.....~~

~~.....~~

libero-assente;

difeso di fiducia dall'Avv. Simona Aduasio;

IMPUTATO

(CFR. FOGLIO ALLEGATO)

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede non doversi procedere per intervenuta
prescrizione.

La difesa si associa alla richiesta del P.M.-

N. ~~.....~~ Reg. Sent.
N. ~~.....~~ Reg. Gen.
N. ~~.....~~ R.G.N. Reato

DEPOSITATA in Cancelleria
il 25.03.2019

IL CANCELLIERE
Aureliano Viana
NOTIFICA sentenza contumace

il.....
Ricezione comunicaz. Sentenza da parte
del..... P.G.
il.....

ATTO DI IMPUGNAZIONE

addi.....
proposto da imputato -difensore
Ricezione comunicazione dal P.M.
il.....
Ricezione comunicazione dal P.G.
il.....

ATTO DI IMPUGNAZIONE

APPELLO/RICORSO

addi.....
proposto dal P.M. / P.G.
Notifica all'imputato il.....
Notifica al difensore il.....

APPELLO INCIDENTALE

PM/PG il.....
Notifica all'imputato il.....
Notifica al difensore il.....

APPELLO INCIDENTALE

IMP. / DIF.: addi.....
ricezione comunicazione dal P.M.
il.....
ricezione comunicazione dal P.G.
il.....

DIVENUTA ESECUTIVA

il.....

IL CANCELLIERE

Copia conforme sentenza per l'esecuzione
al P.M.
il.....

CAMPIONE PENALE

N.....

REDATA SCHEDA

IMPUTATO DEI REATI

Del delitto p. e p. dall'art. 5 D.L.vo 10 marzo 2000 nr. 74, per avere in qualità di rappresentante legale della *S.P.A. Ruvo di Puglia di Servizi*, con sede legale in *Ruvo di Puglia*, alla via *Indipendenza n. 11 - 71013 Ruvo di Puglia (Bari)*, nell'anno di imposta 2010, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omissis di presentare, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa a dette imposte, pari a ricavi non contabilizzati e non dichiarati di euro 484.000,00; con imposta iva evasa pari ad euro 96.800,00.

In Ruvo di Puglia, il 31 luglio 2011 (Data scadenza presentazione)

REPUBBLICA
(2011)

FATTO E DIRITTO

Il reato contestato all'imputato risulta estinto essendo decorso per intero, alla data odierna, il termine di prescrizione.

In tale ipotesi il Giudice può emettere una pronuncia diversa da quella per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato.

Perché possa applicarsi infatti la norma di cui all'art. 129 cpv c.p.p., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o, infine, che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In tema di declaratoria di causa di non punibilità nel merito, rispetto a causa estintiva del reato, il concetto di "evidenza" presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (ex pluribus, Cass., Sez. 5, 11 novembre 2003; Sez. 3, 30 aprile 2003).

Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa, non può ritenersi che risulti evidente l'esistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv c.p.p. nei confronti dell'imputato ma al contrario, tenuto conto delle evidenze emergenti dall'istruttoria dibattimentale, emerge la prova di una ragionevole probabilità dell'esistenza della colpevolezza dello stesso.

Ciò posto va detto che tenuto conto del momento consumativo del reato contestato (31/07/2011 data scadenza presentazione delle dichiarazioni) deve affermarsi che alla data del 31/01/2019 è maturata la prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato a lui
ascritto in rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione.

Fissa in giorni 45 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Trani addì 7 febbraio 2019

L. G.O.T.
dott. Luigi Camporeale

